

# Qualche riflessione sul progetto riscatto DI LAUREA “LIGHT”

**M**andata in archivio “quota 100” anche grazie alla tempestiva circolare Inps, pur permanendo qualche dubbio interpretativo sulla impossibilità di cumulare reddito da lavoro e pensione, l’opinione pubblica e i media sono ora concentrati sulla discussione legata alla nuova formula del riscatto del periodo di studi. Premessa necessaria è che ancora non ci sono un regolamento e una procedura per presentare le richieste, ma si moltiplicano nelle incertezze i pareri e i calcoli.

Proviamo a capire, senza fare nessun paragone con il metodo tradizionale, cosa significa riscattare con questa nuova modalità; intanto, stando alle indiscrezioni, chi potrebbe essere beneficiario della nuova formula... pare coloro che hanno al massimo 45 anni, quindi per essere più oggettivi mettiamo coloro che sono nati entro il 31/12/1973. Il secondo requisito necessario è quello di essere dei cosiddetti “nuovi iscritti” cioè che hanno il primo contributo post 01/01/1996. Questo significa che, alla data del pensionamento, qualunque essa sia, il calcolo dell’assegno sarà effettuato con il metodo contributivo cioè del montante rivalutato e del coefficiente di trasformazione legato all’età.

Quali sono le regole? Possono essere riscattati i periodi, anche se sconfinano prima del 1996, di corso legale di laurea, questi anni potranno formare anzianità contributiva **ma non impatteranno in alcun modo sul valore del montante.**

Il costo è una sorta di *forfait* che viene calcolato utilizzando il minimo di reddito della gestione commercianti (intorno a € 15.000,00) che viene moltiplicato per l’aliquota di computo **della gestione dipendenti, quindi il 33%**. Approssimativamente il costo per ogni anno di corso è pari a € 5.000,00.

Abbiamo oltretutto una detrazione pari (pare)

al 50% dell’onere versato ogni anno (essendo il costo rateizzabile fino a 5 anni), quindi un recupero, in caso di capienza, di € 2.500,00 ogni anno che ne dimezza sostanzialmente il costo. Fin qui tutto bene; vediamo un esempio di un soggetto limite che è nato nel 1974, che ha cominciato quindi l’università nel 1993 ed ha finito in corso la laurea triennale più magistrale ed ha il primo contributo il 1° gennaio 1999. Al gennaio 2019 contiamo 20 anni di contributi, se aggiungiamo questi ulteriori 5 siamo a 25... molto bene! E adesso?

Proviamo a proiettare il futuro del nostro giovane uomo (fosse una giovane donna dovremmo calcolare 1 anno meno necessario per ottenere l’anticipata): sappiamo che fino al 2026 l’aumento dell’anzianità contributiva per la pensione anticipata è bloccata, ma dal 2027 ricomincia a crescere.

La pensione anticipata (che oggi è a 42 anni e 10 mesi) per il nostro sarà pagata a 44 anni e 3 mesi, quindi oggi mancano almeno 19 anni di contributi che dovranno essere aggiunti da oggi, **senza interruzione**, per poter ottimizzare il riscatto che andiamo ad attuare. Quindi di quanto anticipiamo? Un soggetto “nuovo iscritto” oggi è pensionabile con 20 anni di contributi e 64 anni di età anagrafica, fra 20 anni diciamo a 66. Il guadagno di anni netti è al massimo di 2 anni... a patto che il nostro *stakanov* non perda nemmeno un giorno di lavoro nei prossimi 19 anni.

E il valore pagato? Facile, per effetto del calcolo contributivo, la pensione pagata sarà pari al versato suddiviso sull’attesa di vita. Due anni più tardi avrà virtualmente, a parità di contributi versati, una pensione più elevata perché pagata per meno tempo (statisticamente).

E allora, *cui prodest?* Le casse dello Stato si arricchiranno di una valore che non verrà restituito mai e che eventualmente peserà come anticipo di cassa di cui parleremo fra 20 anni... qualcun altro ne parlerà forse.

